

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1620

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI**
e **PAPPALARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1995

Disciplina dei servizi professionali d'impresa

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripropone la necessità di assicurare un quadro di riferimento legislativo per le attività del cosiddetto «terziario avanzato». Questo tema fu già oggetto d'attenzione della Commissione industria del Senato nella XI legislatura.

In particolare la Commissione ebbe ad esaminare un disegno di legge di iniziativa del Senatore Gianotti ed altri (atto Senato n. 504) che viene qui in larga parte ripreso.

Si ritiene opportuno riproporre l'iniziativa legislativa a favore di tale settore d'impresa anche in relazione allo sviluppo dei nuovi dispositivi comunitari.

Le industrie ed i servizi professionali e del terziario avanzato, possono essere individuati nelle attività o servizi «dell'ingegno e della professionalità», cioè in quelle attività in cui l'apporto umano risulta prevalente e che quindi risultano difficilmente automatizzabili e/o standardizzabili. Tali servizi tendono sempre più a divenire complessi: di qui la necessità di favorirne l'integrazione e l'interdisciplinarietà, l'erogazione in forme sempre più organizzate d'impresa, piuttosto che da parte di singoli professionisti o piccoli studi.

I servizi di terziario avanzato, o servizi moderni, concorrono alla produzione e diffusione di conoscenze, informazioni, invenzioni e sapere che possono produrre una maggiore efficienza ed un maggiore sviluppo delle attività economiche e sociali.

Il comparto è oggetto, da tempo, di innumerevoli dibattiti e di una letteratura amplissima. Variabile anche la sua nomenclatura in differenti paesi: *business services*, *services marchands aux entreprises* «servizi professionali d'impresa». Esistono problemi anche per ciò che si riferisce all'ampiezza delle attività che possono essere comprese nel comparto: per un gruppo di lavoro della Commissione

delle Comunità europee (*Rapport à l'attention du comité des directeurs généraux de l'industrie*, Bruxelles, aprile 1990) devono, ad esempio, esserne esclusi i servizi finanziari, i trasporti e la distribuzione.

È in ogni caso evidente che lo sviluppo delle attività di servizio nei Paesi industrializzati è una delle principali modificazioni strutturali degli ultimi decenni. Tale asserzione è sostenuta dalle tendenze tanto degli investimenti quanto degli addetti del comparto. Si ritiene che i servizi di impresa rappresentassero alla fine degli anni '80 il 6 per cento del PIL e il 14 per cento del valore aggiunto del settore terziario allargato della CEE.

Se il fenomeno è di crescenti proporzioni, esso presenta una complessità e una variabilità che ne rendono difficili la rilevazione aggiornata e la catalogazione, innanzitutto perchè una parte dei servizi che consideriamo non sorge *ex novo*, ma per partogenesi da attività industriali o professionali tradizionali.

Per motivi di efficienza economica le imprese industriali preferiscono acquistare sul mercato taluni servizi specializzati piuttosto che organizzarli al proprio interno. Spesso, anzi, questo provoca la esternalizzazione di servizi (pubblicità, servizi giuridici, fiscali e tributari, ricerca e sviluppo, eccetera), perchè in questo modo le imprese industriali accrescono la flessibilità, riducono i costi fissi, concentrano l'interesse sulle attività essenziali, possono incontrare sinergie con esperienze esterne.

D'altra parte non v'è chi non veda che le società di ingegneria come quelle di certificazione dei bilanci o le attività di broccaggio sono uno sviluppo degli studi professionali tradizionali. Rispetto a questi ultimi sono sostanzialmente due le differenze. La prima consiste nel fatto che assai più agevolmente le società possono dotarsi di strut-

ture polifunzionali e integrare specializzazioni affini. La seconda va riferita al fatto che le società si comportano come imprese e agiscono come tali sul mercato, che è sempre meno locale e sempre più nazionale e sovranazionale.

L'attuazione del mercato unico europeo, peraltro, ha creato tutte le condizioni che consentono alle società di servizi di altri Paesi della Comunità di portare la loro offerta sul mercato italiano, forti di un'esperienza condotta da anni e di ingenti volumi di risorse e di uomini. È urgente dunque attrezzarsi anche nel nostro paese, anche a seguito dell'approvazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio 18 giugno 1992, che regola i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società di servizi, recepita con la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per l'anno 1993).

Di fronte alla necessità di adeguarsi agli *standard* europei e americani si delineano due scuole di pensiero. Una fa capo al principio della «deregolazione»: lasciamo che il mercato, *sua sponte*, decida della sorte di questo particolare giro di attività. Chi ha più filo, tesserà più tela. L'altra scuola ritiene invece che si renda necessario un quadro legislativo di riferimento. È a quest'ultima che fa riferimento il presente disegno di legge.

Va peraltro ricordato che il comparto è stato espressamente considerato dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, sulle piccole e medie imprese, 28 dicembre 1991, n. 421, sul finanziamento di interventi in campo economico, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla riforma delle camere di commercio e da alcune leggi regionali (ad esempio la legge 29 marzo 1993, n. 15, della regione Basilicata).

I presentatori del presente disegno di legge ritengono preferibile seguire la seconda ipotesi, evitando da un lato che le società di servizi italiane siano ristrette ad attività di nicchia, dall'altro (pur escludendo di porre nuovi vincoli peraltro in conflitto con la normativa comunitaria), favorendo maggiori dimensioni di scala e un adeguato livello di dinamismo delle imprese del comparto, alle quali deve essere assicurata una legislazione quadro per

lo svolgimento di determinate attività e certezza in ordine ai soggetti legittimati a svolgerle.

Tanto maggiore si rivela detta esigenza, in quanto essa può considerarsi completamente ed integrazione della direttiva 92/50/CEE la quale ha fatto giustizia della discriminante tra persone fisiche e persone giuridiche, dettando precise disposizioni per gli appalti aventi per oggetto alcuni dei servizi professionali di impresa (assicurativi, informatici, ricerche e sviluppo, contabilità, ricerca di mercato e sondaggio di opinione, consulenza gestionale e affini, ingegneria, pubblicitari).

La normativa proposta con il presente disegno di legge viene a sanare un vuoto legislativo particolarmente rilevante in quanto il settore dei servizi professionali d'impresa è chiamato a contribuire in misura sempre più elevata ai problemi dell'ammodernamento, dell'efficienza, della crescita economica del Paese nel contesto europeo, oltrechè dell'occupazione.

L'articolo 1 definisce la sfera d'applicazione della legge.

L'articolo 2 delinea i settori d'attività rientranti nella definizione di servizi professionali d'impresa uniformandoli alle voci di cui all'allegato 1A della citata direttiva 92/50/CEE e conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di produrre una descrizione più dettagliata delle varie attività.

L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese per le attività disciplinate dalla legge, tenuto presso ciascuna camera di commercio che ne effettua l'aggiornamento, al quale sono obbligati ad iscriversi i soggetti che intendano esercitare le attività di disciplinate dalla legge. Si prevede inoltre che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, integri l'elenco dei settori di attività con l'istituzione di nuove attività professionali.

L'articolo 4 detta i requisiti per l'iscrizione nel registro.

L'articolo 5 disciplina le procedure per l'iscrizione nel registro.

L'articolo 6 detta le norme transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sfera di applicazione)

1. La presente legge si applica alle attività dei servizi e della produzione di beni ad alto contenuto professionale esercitate in forme d'impresa, non altrimenti disciplinate da leggi speciali.

2. Ai fini della presente legge, per settore dei servizi professionali d'impresa si intende il comparto di attività economica caratterizzato dall'elevato contenuto intellettuale, professionale e tecnologico dei servizi integrati e delle produzioni di beni forniti a terzi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Il settore dei servizi professionali d'impresa comprende i seguenti campi di attività:

- a) consulenza finanziaria e assicurativa;
- b) servizi informatici ed affini;
- c) servizi di ricerca e sviluppo per conto terzi;
- d) contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica;
- f) servizi di consulenza gestionale ed affini;
- g) servizi pubblicitari e di comunicazione;
- h) servizi attinenti all'ingegneria anche integrata e all'architettura, di consulenza tecnica e scientifica, di sperimentazione tecnica e di analisi;
- i) servizi di collocamento e reperimento di personale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per materia, emana più decreti contenenti la descrizione dettagliata delle attività di cui al comma 1.

Art. 3.

(Istituzione del registro)

1. È istituito un registro delle imprese per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «registro», avente carattere informativo sulla missione aziendale dei prestatori di servizi. Il registro è tenuto presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ne effettua l'aggiornamento.

2. Ha l'obbligo di iscrizione nel registro chiunque eserciti od intenda esercitare le attività di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle associazioni professionali maggiormente rappresentative del settore, l'elenco dei settori di attività di cui all'articolo 2, comma 1, può essere integrato con l'istituzione di nuove attività professionali.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare di impresa individuale o, in caso di società, del legale rappresentante, nonché alle disposizioni della presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro l'impresa richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, il legale rappresentante e i dirigenti dell'impresa devono rispondere a criteri di qualificazione professionale comprovando di aver conseguito un titolo di studio non

inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado o, in alternativa attività professionale nel campo indicato;

b) l'oggetto dell'attività dell'impresa deve essere chiaramente definito, e conforme ai decreti di cui all'articolo 2, comma 2, e deve essere comprovato da certificazione rilasciata da un committente pubblico o da un'azienda privata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) le società semplici devono osservare le disposizioni previste, in ordine alla pubblicità dell'atto costitutivo, dall'articolo 2296 del codice civile;

d) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, devono soddisfare i criteri di selezione qualitativa, di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 della direttiva 50/92/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

3. Il legale rappresentante della società di cui al comma 1 può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel registro.

4. Le società costituite all'estero, operanti in Italia, possono essere iscritte nel registro purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 5.

(Domanda di iscrizione nel registro)

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società, devono inviare la relativa comunicazione alla camera di commercio rispettivamente della provincia di residenza o di quella della sede legale, che procede d'ufficio all'iscrizione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti all'articolo 4, comma 2:

a) titolo di studio;

b) certificazione rilasciata da un committente pubblico o da un'azienda privata con fatturato non inferiore a 10 miliardi di

lire l'anno, concernente l'attività svolta per il committente o per l'azienda, dall'impresa interessata, ed i risultati conseguiti;

c) certificazione relativa alla struttura delle risorse finanziarie, umane, tecnologiche ed economico-commerciali dell'impresa richiedente.

3. All'atto dell'invio della comunicazione di cui al comma 1 il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.

4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, può essere comprovato dall'interessato con una dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. In assenza di risposta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la richiesta di iscrizione si considera accolta.

6. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, può essere effettuata per più tipi di attività.

7. I provvedimenti che negano l'iscrizione devono essere motivati e notificati alle imprese interessate. Contro di essi le società possono ricorrere davanti alla magistratura amministrativa.

Art. 6.

(Norme transitorie e finali)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

